

22/105/CU14/C1

**POSIZIONE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
“DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
ZONE MONTANE”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. a) punto 1 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.**

Punto 14) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome prendono positivamente atto che nel Disegno di Legge, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2022, vengono introdotte misure organiche a sostegno dello sviluppo delle zone montane, raccogliendo in un testo unitario e sistematico interventi normativi finalizzati a ridurre le condizioni di svantaggio di questi territori.

In un’ottica di leale collaborazione, le Regioni e le Province autonome, nel ritenere condivisibili gli obiettivi del citato DDL, **esprimono parere favorevole con osservazioni di carattere generale e alcuni emendamenti migliorativi e puntuali al testo, alcuni dei quali considerati prioritari.**

Osservazioni di carattere generale

Classificazione dei comuni montani

Le Regioni pertanto chiedono nuovamente di inserire nel disegno di legge la costituzione di una **commissione inter-istituzionale** (composta da rappresentanti del Dipartimento degli Affari Regionali e le autonomie, **delle Regioni, in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana**, dell’ANCI, UPI e dell’UNCCEM) che abbia il compito di definire i criteri e aggiornare l’elenco dei comuni montani. Le Regioni chiedono, inoltre, di inserire tra i compiti del Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana di cui all’art. 3 del disegno di legge, anche il supporto per la definizione dei criteri.

Tali considerazioni di carattere generale possono ritenersi superate nel caso in cui il Ministero competente, come emerso in sede di Gruppo misto in data 13 giugno u.s., si impegnasse ad adottare un decreto per l'istituzione di un gruppo di lavoro formato, tra l'altro, da rappresentanti delle regioni in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana, con il compito di formulare proposte per la classificazione dei comuni montani ai sensi dell'art. 2 della legge in argomento.

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

Si rinnova la richiesta, già inviata dalle Regioni in data 8/02/2021, relativa alla previsione in legge di **concertazione in Conferenza Unificata dei criteri di ripartizione degli stanziamenti** relativi agli interventi di competenza statale e di quelli relativi agli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali da attuarsi previa intesa in Conferenza Stato Regioni.

Inoltre, le Regioni ritengono necessario fare più chiarezza sulla ripartizione dei ruoli, anche gestionali, tra i livelli istituzionali. **I destinatari del Fondo devono essere, in via principale, le Regioni** e queste, in base, anche alla programmazione propria territoriale e in coerenza con la SNAMI, provvedano ad assegnare i fondi ai Comuni o alle Unioni di Comuni montani o finanziano servizi propri erogati. Si chiede pertanto di inserire in legge **la precisazione che gli stanziamenti siano trasferiti nei bilanci regionali** (e non direttamente ai Comuni anche per gli interventi di competenza statale), valutando che l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, in particolare alle Regioni, deve essere attuato in tutti i casi in cui ricorrano esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale rappresentate dalle stesse in sede di intesa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. e di leale collaborazione, quest'ultimo in quanto principio di sistema come forma di confronto nel procedimento decisionale. Si propone di prevedere che gli stanziamenti del FOSMIT relativi agli interventi di competenza delle Regioni siano ripartiti sulla base di una "programmazione territoriale e in coerenza con la SNAMI" anziché sulla base "della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane".

In relazione all'istituzione del "Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana", le Regioni chiedono di **inserire tra i compiti del Tavolo**, oltre alle attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per la predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, della Strategia Nazionale per la montagna italiana, **e dei criteri di classificazione per la classificazione dei comuni montani**; si chiede inoltre di precisare che i tre componenti regionali siano selezionati in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana. Quest'ultima osservazioni, in analogia a quella formulata in merito alla classificazione dei comuni montani, il Ministero competente si impegna ad adottare un decreto per l'istituzione di un gruppo di lavoro formato, tra l'altro, da rappresentanti delle regioni in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana, con il compito di formulare proposte per la classificazione dei comuni montani ai sensi dell'art. 2 della legge in argomento.

Emendamenti prioritari

All'art. 2 (Classificazione dei comuni montani)

- al comma 1 dopo le parole "sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani" inserire ***"predisposti nell'ambito di una commissione inter-istituzionale, composta da rappresentanti del Dipartimento degli Affari Regionali e le autonomie, delle Regioni, in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM"***. Si rappresenta che tale emendamento potrebbe essere espunto nel caso in cui fosse costituito il gruppo di lavoro di cui in premessa.

Art 4 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – FOSMIT)

- al termine del comma 1 inserire ***"La definizione delle quote degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene con decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, previa intesa in Conferenza Stato Regioni di cui all'articolo 8 comma 6 della legge 131 del 2003"***.
- al comma 2 dopo le parole "interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto" eliminare ***"della normativa regionale"***

~~di sostegno e valorizzazione delle zone montane~~” ed inserire le parole **“della programmazione propria territoriale e in coerenza con la SNAMI. Le risorse del Fondo destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono trasferite alle regioni con Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie”**.

- **“4-bis. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.”**

Ulteriori emendamenti

All'art. 2 (Classificazione dei comuni montani)

- al comma 1 dopo le parole “In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano” **inserire “solo nel caso in cui siano prevalenti i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo”**.
- al termine del comma 1, inserire comma 1 bis: **“In caso di mancata formulazione della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la Conferenza Unificata definisce la stessa con propria deliberazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal termine di cui al comma 1”**.
- al comma 3, dopo le parole “i comuni destinatari delle misure di incentivazione” inserire **“previste dai capi III, IV, V della presente legge,”**

Art. 3 (Strategia Nazionale per la montagna italiana)

- al termine del comma 1 inserire comma 1 bis **“La definizione delle quote degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene con decreto del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, previa intesa in Conferenza Stato Regioni di cui all'articolo 8 comma 6 legge 131 del 2003”**. Si rappresenta che tale emendamento potrebbe essere espunto nel caso in cui fosse costituito il gruppo di lavoro di cui in premessa.

- al comma 3 dopo le parole “Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni”, inserire le parole **“*indicare in rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana*”**.

Art. 8 (Scuole di montagna)

- al comma 1. Eliminare le parole ~~“Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno dei comuni di cui all’articolo 2.~~ e inserire le parole **“Sono definite scuole di montagna i punti di erogazione del servizio scolastico di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado ubicati in uno dei comuni di cui all’articolo 2; sono altresì definiti Istituti montani le istituzioni scolastiche autonome con almeno un punto di erogazione del servizio ubicato in un comune montano”**.

Art. 9 Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet

- Modificare la denominazione dell’articolo con **“(Servizi di comunicazione)”**
- Al comma 2 dopo le parole “in coerenza con la strategia nazionale per la banda ultra larga” inserire **“Verso la Gigabyte Society, approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD)”**.

Art. 10 Salvaguardia dei pascoli montani

- Al comma 1 dopo le parole “La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione” eliminare ~~“ai piccoli comuni di cui all’articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.”~~ ed inserire **“ai comuni montani di cui all’art. 2.”**

Art. 11 Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e selvicoltori di montagna

- al comma 1 dopo le parole “agli imprenditori agricoli e forestali”, inserire le parole **“singoli e associati”**.
- al termine del comma 5 aggiungere: **“Analoga possibilità di affidamento opera verso le imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati con D.M. n 4470 del 29/4/2020”**.

Roma, 21 giugno 2022